

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **507/1993** (ECLI:IT:COST:1993:507)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **01/12/1993**; Decisione del **29/12/1993**

Deposito del **31/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **12/01/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20201**

Atti decisi:

N. 507

ORDINANZA 29-31 DICEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 settembre 1993, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1993;

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e l'intervento del C.O.N.I.;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio

Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che, a giudizio della ricorrente, le disposizioni impugnate, le quali disciplinano, rispettivamente, il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, vanificherebbero, sostanzialmente, l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), conseguita al referendum popolare del 18 aprile 1993;

che la Regione Toscana, con separata istanza, ha altresì chiesto la sospensione della efficacia delle disposizioni impugnate;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità del ricorso, perché volto a far valere vizi di legittimità non deducibili dalle regioni nei giudizi in via principale e chiedendo comunque che le questioni siano dichiarate non fondate;

che ha spiegato intervento nel presente giudizio il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, concludendo per la non fondatezza delle questioni;

Considerato che deve innanzitutto essere dichiarato inammissibile l'intervento nel presente giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal momento che, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale "non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potestà legislativa" (sent. n. 517 del 1987; v. anche sentt. nn. 482 e 343 del 1991);

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 ottobre 1993, n. 234;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 470 del 1993) deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Regione Toscana, mentre l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, per essere stati dedotti vizi non deducibili da parte delle regioni, resta assorbita;

che, di conseguenza, anche l'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi assorbita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.